

FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE AREU PER LA DURATA DI 48 MESI

CONTRATTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI.....	3
Art.3 VALORE DEL CONTRATTO	5
Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO	5
Art. 5 REVISIONE PERIODICA PREZZO	4
Art. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	5
Art. 7 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 8 TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	9
Art. 9 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	7
Art. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.....	10
Art. 11 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	8
Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
Art. 13 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	11
Art. 14 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 15 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA	12
Art. 16 DEPOSITO CAUZIONALE	13
Art. 17 ESONERO DI RESPONSABILITA' E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	14
Art. 18 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	15
Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	13
Art. 21 PENALI.....	14
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Art. 23 FORO COMPETENTE.....	15
ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	15

Tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, Dott. Massimo Lombardo (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),

e

..... con sede legale in, C.F./P.IVA posta elettronica certificata rappresentata dal Legale Rappresentante (di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____:

- a. si è aggiudicato il contratto per l'affidamento della fornitura di un software per la gestione della formazione AREU a codesta Società per un importo complessivo pari esclusa I.V.A.;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data la società, a garanzia della regolare esecuzione della fornitura, ha depositato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € rilasciata in data che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data la Società ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

L'oggetto del presente affidamento la fornitura di un software per la gestione della formazione AREU per la durata di 48 mesi.

Per i dettagli tecnici si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto ha durata di 48 mesi (escluse opzioni) a decorrere dalla data del verbale di consegna e verifica di conformità, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU al Fornitore.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU ex art. 90 D. Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU stessa.

L'aggiudicatario si impegna a dare inizio effettivo alla fornitura, tramite verifica di conformità e predisposizione del relativo verbale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti.

Modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori forniture analoghe o comunque pertinenti all'affidamento in oggetto, secondo le esigenze che verranno valutate nel corso del contratto, (a titolo di esempio, qualora si ritenga necessario implementare la gestione dell'attività formativa in riferimento a specifici progetti di carattere regionale o nazionale oppure emerga l'esigenza di acquisire nuove funzionalità, utili allo sviluppo del sistema AREU). L'importo stimato per tale opzione è pari a € 120.000,00, al netto di IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per i primi 48 mesi di contratto.

L'opzione di modifica del contratto per ulteriori forniture analoghe o comunque pertinenti all'affidamento in oggetto, potrà a sua volta essere attivata per ulteriori 48 mesi, in caso di attivazione dell'opzione di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 (di cui sotto) (ossia proroga per una durata massima di 48 mesi), per un importo complessivo di € 120.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del medesimo, la stazione appaltante potrà imporre all'impresa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 36.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto fino ad una durata massima di 48 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, qualora la gestione del contratto lo consenta, alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 180.000,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L. 266/91. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice: In casi eccezionali, infine, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni

indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art.3 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è pari ad € _____ al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei documenti "Piano di Prevenzione della Corruzione", contenuto nel PIAO, "Codice di Comportamento", "Patto di Integrità" e "Documento 168 - Web e Social Media Policy" (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiranno parte integrante delle obbligazioni assunte in costanza di contratto di appalto.

Art.5 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza il seguente indice, previsto nella tabella D.2 dell'Allegato II.2-bis del Codice associato al CPV principale dell'appalto (48100000-9 Pacchetti software specifici per l'industria): [631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web.

Il calcolo della variazione degli indici sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$Vt = \frac{It - I0}{I0} * 100$$

dove:

t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

t = 1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

I = indice utilizzato.

Al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT con frequenza annuale, a decorrere dal mese di avvio del contratto.

In caso di esito positivo del monitoraggio, che determini una revisione del prezzo (in aumento o in diminuzione), la stazione appaltante provvederà ad aggiornare i prezzi a decorrere dalla successiva annualità contrattuale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5,

dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese

di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.

L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste nel Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente paragrafo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per

AREU o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate nel primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO

Si rinvia al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITA' E CONSEGNA

Si rinvia al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

L'aggiudicatario, successivamente al ricevimento della lettera di aggiudicazione, dovrà comunicare ad AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione operativa e legale del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri non espressamente posti dal presente CSA a carico di AREU.

Art. 11 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'Ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione della fornitura come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare la fornitura come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione delle prestazioni che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sui pagamenti proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione avverrà in seguito a richiesta motivata dell'Ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario dovrà emettere obbligatoriamente fatture con cadenza mensile posticipata.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture devono essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;*
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;*
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.*

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche pervengono alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvede ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L'omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sul sistema regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, vengono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore. L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico di AREU.

Art. 13 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso deve assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente

stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 14 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti di AREU, nonché di terzi.

14.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura intellettuale dei servizi che vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di AREU, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

Art. 15 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale di AREU, pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili ed immobili di proprietà di AREU o di terzi).

L'aggiudicatario sarà pertanto responsabile dell'opera del proprio personale e, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spese e responsabilità. Invero, con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne AREU dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a cose o terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale periodo di proroga. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per AREU e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa

di cui si tratta, il contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata ad AREU prima della stipula del contratto, pena la risoluzione del rapporto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 16 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, valida fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117, comma 1 del Codice (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del Codice, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AREU. La garanzia resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione a mezzo pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. L'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 17 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele

necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a risarcire l'Ente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Ente.

Nel caso l'Amministrazione accerti che norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario sono tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), AREU, in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), informa che il trattamento dei dati personali conferiti per la partecipazione alla procedura di gara saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto del predetto Regolamento, nonché della normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: i) gestione della procedura di gara/appalto per le quali l'interessato ha presentato domanda; ii) verifica del possesso dei requisiti di professionalità e idoneità; iii) adempimento degli obblighi discendenti dal bando di gara/appalto e della normativa applicabile; iv) eventuale predisposizione del contratto. Le basi giuridiche delle suddette operazioni di trattamento sono costituite dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico basati su norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi generali, nonché dall'adempimento di ulteriori obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara; in caso di mancato conferimento dei dati, pertanto, è preclusa la partecipazione.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, mediante strumenti elettronici e manuali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare e che operano conformemente alle istruzioni ricevute dallo stesso, in qualità di soggetti autorizzati o di responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la gestione della procedura di gara, e potranno

essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e, comunque, secondo i termini applicabili per legge.

A ciascun interessato al trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR, ovvero: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Per esercitare i suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dati personali (DPO) di AREU; ii) inviare una PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione degli Affari generali e legali e del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU; iii) inviare un'e-mail all'indirizzo degli Affari generali e legali: affari.generalilegali@areu.lombardia.it e/o al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU: dpo@areu.lombardia.it.

Art. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite all'aggiudicatario o di cui l'aggiudicatario venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

In tal senso, l'aggiudicatario è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e a non farne utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AREU avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare ad AREU o a terzi.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché tutte le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dati personali.

Art. 21 PENALI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate nei paragrafi **Livelli Minimi di servizio** e **Macro Pianificazione del Progetto** si applicano le seguenti penali:

Livello/Criticità	Descrizione	Penali
1 (Alta)	Malfunzionamenti bloccanti che pregiudicano l'operatività e l'utilizzo complessivo del software o di un suo sottosistema	Penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni ora di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
2 (Media)	Malfunzionamenti non bloccanti che non pregiudicano l'operatività e l'utilizzo complessivo del software o di un suo sottosistema	Penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni ora di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
3 (Bassa)	Malfunzionamento relativa a funzionalità utilizzate raramente o comunque secondarie, senza un impatto	Penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
4 (Assistenza generica)	La richiesta è relativa all'usabilità del sistema, a chiarimenti o ad approfondimenti	Penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al corrispondente tempo di risoluzione
Reportistica su Monitoraggio Attività	Vedi corrispondente paragrafo	Penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dall'invio

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal presente Capitolato Speciale e rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario e sono comunicate allo stesso.

Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni. In caso di applicazione di penali, AREU provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, che dovrà essere saldata nei termini previsti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del Codice, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione della penalità le frazioni di giorno sono arrotondate ad una giornata intera (esempio 2 giorni e 12 ore divengono 3 giorni).

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunica con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima può proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, vengono applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta viene restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si deve attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e deve rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Art. 23 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Lombardo
f.to digitalmente

AGGIUDICATARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....
f.to digitalmente